



Marcella Clara RENI
Notaio

Numero 57086 del Repertorio Raccolta N° 14600

===== RINNOVAZIONE DI COSTITUZIONE =====
===== DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMTATA =====
===== "FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L." =====
===== con sede in Polistena =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilatredici il ventitre dicembre
in Palmi, nel mio studio al Corso Garibaldi n.ro 94 int.1; ==
innanzi a me avvocato **Marcella Clara RENI**, notaio in Palmi,
iscritta presso il Collegio Notarile di Palmi, =====
===== sono presenti =====

i Signori: =====

- 1) **TRIPODI Michele**, nato a Polistena l'8 maggio 1978, nella sua qualità di Sindaco e, come tale, legale rappresentante del Comune di Polistena, con sede in Polistena alla via Montegrappa, codice fiscale 00232920801, a quest'atto autorizzato giusta Delibere del Consiglio comunale del 29 luglio 2013 n.ro 27 e 28; =====
- 2) **LEONE Francesca**, nata a Taurianova il 28 settembre 1956, ivi residente alla via Locri n.ro 8, codice fiscale LNE FNC 56P68 L063V; =====
- 3) **LUPPINO Rosa**, nata a Sinopoli il 2 agosto 1967, ivi residente al Corso Umberto I n.ro 6, codice fiscale LPP RSO 67M42 I753V; =====
- 4) **MILETO Alessandro**, nato a Bologna il 27 aprile 1978, residente in Polistena al Viale Italia n.ro 51, codice fiscale MLT LSN 78D27 A944I. =====

Io notaio sono certa dell'identità personale e qualità giuridica delle parti le quali premettono quanto segue: =====

- con atto per il dottor Raffaele GALLUZZO, Segretario Generale del Comune di Polistena del 20 maggio 1998, Rep. n.ro 709, registrato a Palmi il 9 giugno 1998 al n.ro 796 Serie 1^, tra il Comune di Polistena ed i Signori CORICA Marino, nato a Polistena il 30 settembre 191, LEONE Francesca, qui costituita, LUPPINO Rosa, qui costituita, e PANATO Francesca è stata costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione "FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L.", con sede in Polistena alla via Piazzale della Pace n.ro 2, presso la sede Municipale, con un capitale sociale di £.200.000.000 (lire duecentomilioni) corrispondenti ad euro 102.000,00 (centoduemila), sottoscritto dal socio di maggioranza Comune di Polistena per una quota pari al 51% (cinquantuno per cento) e dai soci di minoranza CORICA Marino, LEONE Francesca, LUPPINO Rosa e PANATO Francesca per un quota pari al 12,25% (dodici virgola venticinque per cento) ciascuno; ==

- la società ha per oggetto la realizzazione in economia e la gestione di una farmacia comunale con sede rurale, ubicata nel territorio comprendente la zona all'estremo margine Sud-Ovest del Comune di Polistena, sul confine con il Comune di Cittanova, avente come effetto, oltre che l'ampliamento

Registrato a Palmi

il 14 GEN. 2014

al n° 120 S.1T

Marcella Clara RENI - NOTAIO



della base occupazione, lo scopo primario di garantire un servizio sanitario, di interesse pubblico, nella suddetta zona rurale ed in tutto il territorio e circondario del Comune di Polistena. =====

La società si propone in particolare la vendita di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici, di articoli sanitari e parasanitari, medico-chirurgici, dietetici, omeopatici, cosmetici e di erboristeria, ed in genere di tutti quegli articoli che, per legge, possono essere venduti in farmacia. ===== Per il raggiungimento dei propri obiettivi la società si propone di dotarsi di tutte le strutture, attrezzature necessarie al conseguimento dello scopo svolgendo tutte le conseguenti operazioni di carattere immobiliare e finanziario, commerciale e bancario, all'uopo necessari od utili e funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, nonchè richiedere le agevolazioni in conto capitale ed in conto interesse previste dalle vigenti normative Regionali, Nazionali, comunitarie, contrarre mutui, anche agevolati, e con garanzia ipotecaria, concedere garanzie personali o reali, anche in favore di terzi. =====

Potrà, inoltre, promuovere accordi e convenzioni con le competenti associazioni, società di gestione, società commerciali e con tutti gli organismi, costituiti o costituendi, che possano agevolare il proprio sviluppo. =====

Potrà ancora, nel rispetto delle condizioni economico-finanziarie della società, promuovere l'acquisizione di altre farmacie; =====

- la durata della società è stata fissata fino al 31 dicembre 2050; =====

- il capitale sociale è stato interamente versato e sottoscritto ai sensi di legge, i corrispondenti decimi sono stati versati presso la Banca Regionale Calabrese - sede di Polistena in data 20 maggio 1998 e la relativa ricevuta è stata allegata all'istanza di omologa al Tribunale competente;

- in data 7 dicembre 1998 il Tribunale di Palmi ha omologato detto atto costitutivo con provvedimento n.ro 584; =====

- in data 8 gennaio 1999 la Società è stata iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Calabria con il numero RC-199-99 ed il numero di codice fiscale 01561170801; =====

- in data 3 aprile 2000 è stata aperta l'unità locale in Polistena alla Contrada Calù (ex scuola elementare); =====

- la regione Calabria in data 4 febbraio 2000 ha rilasciato l'autorizzazione n.ro 159 per l'esercizio delle attività di cui ai codici ATECORI 47.73 e 52.31; =====

- con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Vittorio Pasquale di Polistena in data 11 gennaio 2001, Rep. n.ro 11851, la Signora PANATO Francesca ha ceduto in favore della Signora LUPPINO Rosa la propria quota di partecipazione al capitale sociale corrispondente al 12,25% (dodici virgola venticinque per cento); =====

- con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Vittorio Pasquale di Polistena in data 16 gennaio 2001, Rep. n.ro 11864, il Signor CORICA Marino ha ceduto in favore delle Signore LUPPINO Rosa e LEONE Francesca, in parti uguali indivise, la propria quota di partecipazione al capitale sociale corrispondente al 12,25% (dodici virgola venticinque per cento); =====

- la società dal giorno della sua costituzione ad oggi, ha regolarmente depositato le scritture contabili presso il Registro delle Imprese; =====

- attualmente la Società è amministrata da un Amministratore unico, nella persona del Signor MILETO Alessandro in carica dal 16 giugno 2010, per la durata di tre anni; =====

- l'Ufficiale rogante che ha costituito la detta società era il Segretario Comunale, privo della facoltà di rogito; ===

- la legge non consente la conferma o convalida del negozio nullo nell'ipotesi sopra descritta; =====

- è quindi intenzione delle parti rinnovare il predetto atto costitutivo. =====

===== **Tanto premesso** =====
le parti convengono e stipulano quanto segue: =====

PRIMO - La narrativa è patto. =====

SECONDO - Le parti tutte del presente atto convengono di rinnovare il consenso alla costituzione della società di cui in premessa ed, in particolare, con i patti sopra descritti; pattuizioni tutte che si intendono qui ripetute e rinnovate ad ogni effetto di legge. =====

A tale rinnovazione le parti conferiscono efficacia retroattiva, salvo i limiti di opponibilità nei confronti dei terzi ai sensi di legge. =====

Pertanto, i comparenti confermano quanto segue e rinnovano l'originario atto costitutivo nella maniera che segue: ==

Art.1 - E' stata costituita tra il Comune di Polistena e le Signore LEONE Francesca e LUPPINO Rosa una società a responsabilità limitata con la ragione sociale =====

===== **"FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L."** =====

Art.2 - La Società ha sede in Polistena alla via Piazzale della Pace n.ro 2. =====

Art.3 - La società ha per oggetto la realizzazione in economia e la gestione di una farmacia comunale con sede rurale, ubicata nella zona comprendente la zona all'estremo margine Sud-Ovest del territorio del Comune di Polistena, sul confine con il Comune di Cittanova, avente come effetto, oltre che l'ampliamento della base occupazione, lo scopo primario di garantire un servizio sanitario, di interesse pubblico, nella suddetta zona rurale ed in tutto il territorio e circondario del Comune di Polistena. =====

La società si propone in particolare la vendita di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici, di articoli sanitari e parasanitari, medico-chirurgici, dietetici, omeopatici, co-



smetici e di erboristeria, ed in genere di tutti quegli articoli che, per legge, possono essere venduti in farmacia, =====
Per il raggiungimento dei propri obiettivi la società si propone di dotarsi di tutte le strutture, attrezzature necessarie al conseguimento dello scopo svolgendo tutte le conseguenti operazioni di carattere immobiliare e finanziario, commerciale e bancario, all'uso necessari od utili e funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, nonchè richiedere le agevolazioni in conto capitale ed in conto interesse previste dalle vigenti normative Regionali, Nazionali, comunitarie, contrarre mutui, anche agevolati, e con garanzia ipotecaria, concedere garanzie personali o reali, anche in favore di terzi. =====
Potrà, inoltre, promuovere accordi e convenzioni con le competenti associazioni, società di gestione, società commerciali e con tutti gli organismi, costituiti o costituendi, che possano agevolare il proprio sviluppo. =====
Potrà ancora, nel rispetto delle condizioni economico-finanziarie della società, promuovere l'acquisizione di altre farmacie. =====

Art.4 - La durata della Società è stata fissata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci. =====

Art.5 - Il capitale sociale è stato diviso in quote ai sensi dell'art.2474 cod. civ. ed è determinato in euro 102.000,00 (centoduemila). =====

Detto capitale, spetta ai soci nella misura corrispondente alla rispettiva loro partecipazione nel capitale sociale della società costituente, e precisamente: =====

Socio di maggioranza: =====

- il Comune di Polistena per euro 52.020,00 pari al 51% (cinquantuno per cento); =====

Soci di minoranza: =====

- LEONE Francesca per euro 18.742,50 pari al 18,38% (diciotto virgola trentotto per cento); =====

- LUPPINO Rosa per euro 31.237,50 pari al 30,62% (trenta virgola sessantadue per cento). =====

Ai fini della rinnovazione dell'atto costitutivo le parti dichiarano che la corrispondente somma di euro 30,987,41 (trenta virgola novecentottantasette) corrispondente al versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale così come convertito e sottoscritto è stato versato presso la Banca Regionale Calabrese - sede di Polistena in data 20 maggio 1998 e la ricevuta allegata all'istanza di omologazione. =

Art.6 - I componenti hanno dato atto e rinnovano la volontà che in conformità al tipo di attività che la società andrà a svolgere, il compito della gestione specifica professionale farmaceutica, da svolgere nei modi e nei termini definite dalle norme e dalle regole previste dallo Statuto della categoria professionale dei Dottori Farmacisti, sarà affi-

dato ad uno dei soci farmacisti, mentre la gestione amministrativa sarà esercitata da un Amministratore Unico. =====

In particolare, i componenti concordemente tra loro convengono che le norme e i criteri per la nomina del Direttore farmaceutico saranno determinati attraverso un bando che dovrà essere approvato all'unanimità dei soci ed espressamente previsto da un Regolamento all'uopo redatto. =====

L'intera procedura sopra concordata, nonché la pubblicazione del bando per la nomina del Direttore dovranno avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014. =====

Art.7 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si è chiuso il 31 dicembre 1998. =====

Art.8 - L'amministrazione della società è stata affidata ad un Amministratore Unico nominato dall'Ente pubblico ai sensi degli articoli 2458 e 2459 c.c. e nel caso specifico, nominato dall'Amministrazione Comunale di Polistena. =====
Le funzioni di controllo sono state affidate ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; tra i due sindaci effettivi, l'Ente Comunale ne dovrà eleggere uno a Presidente del Collegio Sindacale; =====
- ai soci di minoranza spetta la nomina di un sindaco effettivo e un sindaco supplente. =====

Art.9 - Primo Amministratore Unico della Società è stato nominato il Signor MILETO Giovanni, nato a Polistena il 25 luglio 1952, residente in Polistena al Viale Italia n.ro 51. L'attuale Amministratore Unico è il costituito Mileto Alessandro. =====

Primi componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente sono stati nominati: =====

- da parte del Comune di Polistena: =====
- il dott. Marcello Borgese, revisore dei conti, nato a Polistena il 9 ottobre 1947 e ivi residente alla via Scultore M. Parlato n.ro 7, quale Sindaco Effettivo; =====
- il dott. Stefano Occhiuto, revisore dei conti, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 19 settembre 1956, ivi residente alla via Moroncelli n.ro 3, quale Sindaco Effettivo; =====
- il rag. Francesco Anastasi, revisore dei conti, nato a Rizziconi il 27 novembre 1966, ivi residente alla via San Nicola n.ro 97, quale Sindaco Supplente; =====
- da parte dei soci di minoranza: =====
- il dott. Luciano Guarnieri, nato a Messina il 4 agosto 1951, residente in Polistena alla via Pizzarelli, quale Sindaco Effettivo; =====
- il dott. Antonio Orlando, nato a Cittanova il 23 agosto 1951, ivi residente alla via Girolamo Scionti, quale Sindaco supplente. =====

Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato e scelto tra i Sindaci Effettivi nominati dall'Ente Pubblico, il dott. Marcello Borgese che ha accettato. =====



Art.10 - I Componenti hanno autorizzato il Signor MILETO dott. Giovanni, Amministratore Unico, a ritirare dalla locale sede dell'Istituto di Credito la somma corrispondente al versamento effettuato quale versamento dei tre decimi, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della società. =====

I componenti hanno altresì autorizzato lo stesso dottor Mileto Giovanni a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società apportando al presente atto tutte le eventuali modifiche che venissero richieste dalla competente autorità giudiziaria in sede di omologazione. =====

Art.11 - I componenti dichiarano che la società sarà disciplinata da tutte le norme che formano oggetto del presente atto costitutivo e dello statuto sociale che, in originale, composto da ventisette articoli si allega al presente atto con lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. =

Art.12 - I componenti prestano fin da ora il più ampio ed opportuno consenso alla richiesta delle licenze amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l'esercizio dell'attività sociale, conferendo speciale mandato all'Amministratore Unico per eseguire tutte le pratiche e formalità che si rendessero necessarie a seguito della costituzione. =====

Art.13 - Le spese del presente atto e sue conseguenze li come per legge. =====

===== Dattiloscritto
in massima parte da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su undici facciate e fin qui della dodicesima in tre fogli, quest'atto è stato letto da me notaio alle parti che, interpellate, pienamente lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore ventidue e minuti ventidue. =====

F.to: Michele Tripodi =====

F.to: Francesca Leone =====

F.to: Luppino Rosa =====

F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S.

===== **STATUTO DI FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L.**=====

===== **TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**=====

===== **ARTICOLO 1**=====

===== **DENOMINAZIONE**=====

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale Polistene s.r.l.".=====

===== **ARTICOLO 2**=====

===== **OGGETTO SOCIALE**=====

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di una farmacia di cui sono titolari i soci Comune di Polistena, LEONE Francesca e LUPPINO Rosa.=====

2.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale potrà svolgere:=====

a) il commercio al dettaglio, anche attraverso la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;=====

b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;=====

c) l'effettuazione di test diagnostici e le prenotazioni di assistenza specialistica e di analisi presso le strutture sanitarie;=====

d) dispensazione per conto delle strutture sanitarie di farmaci;=====

e) la gestione di un magazzino per le proprie esigenze e di prodotti di cui è ammessa la vendita in farmacia;=====

f) l'attuazione di iniziative quali l'informazione, l'educazione sanitaria e il compimento di operazioni e/o atti di natura commerciale, industriale, finanziaria, immobiliare, atte a favorire lo sviluppo dei servizi suddetti;=====

g) l'aggiornamento professionale, la formazione continua per i farmacisti.=====

Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, atte a favorire lo sviluppo dell'attività, qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa.=====

2.3 La Società potrà, in via secondaria e occasionale: ==

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale.=====

===== **ARTICOLO 3**=====

===== **DURATA DELLA SOCIETA'**=====

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicem-



bre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci. =====

===== ARTICOLO 4 =====

===== SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI =====

4.1 La società ha sede nel Comune di Polistena, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

4.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro imprese. =====

A tale domicilio verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. =====

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. =====

A tal fine la Società istituirà un apposito "libro delle comunicazioni" da riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento. =====

E' onere di tali soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di tali indicazioni si farà riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale. ===

== TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE ==

===== SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO =====

===== ARTICOLO 5 =====

===== CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI =====

5.1 Il capitale sociale è di Euro 102.000,00 (centoduemila) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. =====

5.2 La compagine sociale è inizialmente costituita dal Comune di Polistena e dai soci privati. =====

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. La decisione di aumentare il capitale sociale con limitazione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci, anche a favore di terzi, dovrà essere assunta con il consenso unanime dei soci. =====

5.4 Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di

decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3 cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. =====

===== **ARTICOLO 6** =====

===== **FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ** =====

6.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. =====

===== **ARTICOLO 7** =====

===== **TITOLI DI DEBITO** =====

7.1 La società, ai sensi dell'art.2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea, adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. =====

7.2 La decisione deve indicare: =====

- a) il valore nominale di ciascun titolo; =====
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; =====
- c) il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; =====
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; =====
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. =====

7.3 I titoli di debito devono indicare: =====

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta; =====
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; =====
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese; =====
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori. =====
- e) eventuali garanzie da cui sono assistiti; =====
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi. =====

===== **ARTICOLO 8** =====



===== **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI** =====

8.1 Le partecipazioni al capitale dei soci privati sono trasferibili per atto tra vivi e agli altri soci spetta il diritto di prelazione. =====

8.2 Nella locuzione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare la prelazione acquistano la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale. =====

8.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro delle comunicazioni mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo o valore e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nel caso in cui il cedente sia il socio privato, il cessionario, individuato sulla base delle procedure disposte dalle norme tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di capacità giuridica, patrimoniale ed economica previsti nella procedura ad evidenza pubblica effettuata dal Comune di Polistena per la scelta del socio privato. =====

8.4 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra, qualora interessati, devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione. =====

8.5 Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione, versando il corrispettivo nei termini e con le modalità già pattuite con l'iniziale cessionario. =====

8.6 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende cedere la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 (trenta) giorni. Se entro tale termi-

ne l'assemblea non si riunisce o non delibera, il gradimento si intende concesso. =====

8.7 Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza e deve avere riguardo, nel caso di proposta di vendita da parte del socio privato, al vaglio delle capacità giuridiche, patrimoniali ed economiche riferite all'esercizio dell'attività e all'assunzione, da parte del cessionario, dell'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie previste dall'art.9 del segue, così come previsti in sede di procedura concorsuale di evidenza pubblica per la scelta del socio privato medesimo. ==

8.8 Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente può essere pronunciato unicamente nel caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di vendita, un altro cessionario di proprio gradimento. =====

8.9 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per le "cessioni di partecipazioni", così come definite al precedente comma 8.2, fatte dal socio a società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ai sensi dell'art.2359 1° comma c.c. (cessione infragruppo). =====

8.10 In caso di circolazione delle partecipazioni che godano di particolari diritti amministrativi, questi ultimi non si trasmettono in capo al nuovo socio, a meno che non vi sia il consenso unanime degli altri soci, espresso in assemblea. =====

8.11 In caso di trasferimento di partecipazioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'atto di compravendita è inefficace nei confronti della società. =====

ARTICOLO 9 =====

PRESTAZIONI ACCESSORIE =====

9.1 Il socio privato, oltre agli obblighi dei conferimenti, deve eseguire le seguenti prestazioni accessorie a favore della società: =====

a) assumere il ruolo di direttore della farmacia come previsto dalla legislazione specifica e dal Regolamento interno. ==

9.2 Il socio privato deve eseguire le prestazioni accessorie previste dal presente articolo e riceverà la relativa retribuzione. A tal fine verrà sottoscritto un contratto di lavoro tra la società ed il socio con qualifica di direttore di farmacia di durata pari alla durata delle presenti prestazioni accessorie. =====

9.3 La durata delle prestazioni accessorie è pari alla durata prevista dal Regolamento per la gestione della farmacia. =====

9.4 L'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie, come previsto dal presente articolo, è trascritto nel libro delle comunicazioni. =====

9.5 L'inadempimento degli obblighi discendenti dalle prestazioni accessorie disciplinati dal presente articolo può costituire giusta causa per l'esclusione del socio privato dalla società, così come previsto dal successivo articolo 11. ==



9.6 Nel caso in cui, per qualunque motivo, il socio privato perda la qualifica di socio della società, l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie decade ed il contratto di lavoro fra la società ed il direttore della farmacia si dovrà intendere automaticamente risolto ovvero privo di ogni efficacia. Il contratto di lavoro con il direttore dovrà prevedere espressamente tale previsione di risoluzione automatica. ==

9.7 Gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso dei 2/3 (due terzi) dei soci, riuniti in assemblea. =====

===== **ARTICOLO 10** =====

===== **RECESSO DEL SOCIO** =====

10.1 Il socio può recedere dalla società, unicamente per l'intera sua partecipazione, nei casi espressamente previsti per legge. =====

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

10.3 La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente. =====

10.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. =====

10.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. =====

10.6 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese. =====

10.7 La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso è inalienabile se non nei casi previsti dal comma 4 dell'art.2473 del codice civile. =====

10.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. =====

===== **ARTICOLO 11** =====

===== **ESCLUSIONE** =====

11.1. Il socio privato può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui: =====

a) risulti inadempiente agli obblighi assunti all'art.9 relativo alle prestazioni accessorie; =====

b) al termine dell'affidamento del servizio di gestione della farmacia. =====

11.2 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art.16.2, non computandosi nel numero il socio da escludere. =====

11.3 La decisione deve essere notificata al socio escluso e

deve contenere le generalità del socio escluso e la motivazione. =====

11.4 L'esclusione opera per l'intera quota di partecipazione.

11.5 L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta ricezione. =====

11.6 Al fine di mantenere la continuità operativa della società, l'esclusione dovrà perfezionarsi mediante cessione delle partecipazioni a favore di altro soggetto individuato dal Comune di Polistena. =====

11.7 Il corrispettivo della quota di partecipazione del socio escluso, verrà determinato secondo le disposizioni contenute nell'art.2473, terzo comma, del codice civile. =====

===== TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI =====

===== ARTICOLO 12 =====

===== DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE =====

12.1 I soci decidono sulle seguenti materie: =====

a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; =====

b) nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ove previsto, e, fra i componenti effettivi, del Presidente; =====

c) eventuale compenso spettante agli amministratori e ai sindaci; =====

d) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e redazione del Regolamento interno; =====

e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

f) emissione di titoli di debito; =====

g) autorizzazioni per l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti; =====

h) cessioni di partecipazioni in società ed enti; =====

i) autorizzazioni delle operazioni di investimento aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila); =====

l) autorizzazione delle operazioni di finanziamento passivo aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila); =====

m) autorizzazione alla compravendita di immobili o atti di disposizione di diritti reali su immobili; =====

n) autorizzazione alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari. =====

12.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. =====

12.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

===== ARTICOLO 13 =====

===== ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE =====

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-



strativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia. =====

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco, se nominato, o anche da un socio. =====

13.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail). =====

13.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

13.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. ===

===== ARTICOLO 14 =====

===== ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA =====

14.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese. =====

14.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

14.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia dipendente o sindaco della società o amministratore. =====

14.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-

re i risultati della votazione; =====
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

===== **ARTICOLO 15** =====

===== **PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE** =====

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero da persona eletta dall'assemblea. =====

15.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. =

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. =====

15.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto. =====

===== **ARTICOLO 16** =====

===== **DECISIONI DEI SOCI - QUORUM** =====

16.1 L'assemblea dei soci assume le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dell'intero capitale sociale. ===

16.2 Per le seguenti materie le decisioni dell'assemblea dei soci devono essere assunte con il voto favorevole del 65% (sessantacinque) per cento dell'intero capitale sociale: =====

a) le modifiche dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

b) l'approvazione del Regolamento; =====

c) l'autorizzazione alle operazioni di investimento aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila); =====

d) l'autorizzazione alle operazioni di finanziamenti passivi aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila); =====

e) l'autorizzazione alla compravendita di immobili o ad atti di disposizione di diritti reali su immobili; =====

f) l'autorizzazione alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari. =====

===== **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA** =====

== **SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'** ==

===== **ARTICOLO 17** =====

===== **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'** =====



17.1 La società può essere alternativamente amministrata: ===
- da un Amministratore Unico; =====
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo
di 3 (tre) membri, che opera con metodo collegiale; =====
- da un numero massimo di tre amministratori che agiscono in
via congiunta o disgiunta, a seconda di quanto stabilito in
sede di nomina. =====

17.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema
di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479
del Codice Civile. =====

17.3 L'amministrazione della società può essere affidata an-
che a soggetti che non siano soci. =====

17.4 Non possono essere nominati amministratori e se nominati
decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall'art.2382 Codice Civile. =====

17.5 Gli amministratori durano in carica per il periodo fis-
sato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in man-
canza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a
revoca o a dimissioni. =====

17.6 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di
giusta causa, in caso di nomina dell'organo amministrativo a
tempo indeterminato. =====

17.7 A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il consiglio
di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente,
previa indicazione, da parte del Comune di Polistena, della
persona designata alla presidenza; con la medesima maggioran-
za possono essere nominati anche uno o più vice presidenti
cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente
in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione verifica la regolarità della costi-
tuzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risulta-
ti delle votazioni. =====

17.8 Gli amministratori sono rieleggibili. =====

17.9 Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione de-
gli amministratori si applica quanto previsto dagli articoli
2385 e 2386 primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile. =

17.10 Agli amministratori spetta un compenso determinato dal-
l'Assemblea ed il rimborso delle spese sopportate per ragioni
del loro ufficio. =====

17.11 Si applica agli amministratori il divieto di concorren-
za di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. =====

17.12 La revoca e/o la sostituzione degli amministratori la
cui nomina è riservata, spettano ai soci che li hanno nomina-
ti. =====

===== ARTICOLO 18 =====

===== ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia
provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente
ed eventualmente il Vice-Presidente, che assume le funzioni

del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. =====
18.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 cod. civ.. =====

18.3 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

18.4 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. =====

18.5 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

18.6 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Polistena. =====

18.7 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

18.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui occorre dare atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

18.9 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di con-



trollo, ove nominati. =====

18.10 Il Consiglio nomina un segretario, anche non appartenente al Consiglio stesso. =====

18.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. =====

===== **ARTICOLO 19** =====

**DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE
CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO** =====

19.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo per le materie previste dall'articolo 18, comma 12, che precede, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

19.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

19.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. =====

19.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

===== **ARTICOLO 20** =====

===== **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - DIRETTORE** =====

20.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art.12 che precede, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci. =====

20.2 Al Direttore della farmacia, il cui ruolo sarà ricoperto come previsto dall'art.9 che precede, il consiglio di amministrazione attribuirà i sotto indicati compiti e per quanto necessario le relative procure per la rappresentanza della società: =====

- a) gestire e coordinare la struttura interna della farmacia; =
- b) predisporre la struttura organizzativa della farmacia da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo; =====
- c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici e contratti che siano fonte di costo per la società, relativi alla gestione e quindi per l'acquisto delle merci e dei prodotti, entro il limite di Euro 15.000,00 (quindicimila) per ogni operazione; =====
- d) delegare il compimento di particolari atti a singoli di-

pendenti della società, al fine di agevolarne la gestione operativa. =====

20.3 Il Direttore riferisce mensilmente all'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. =====

20.4 L'Organo amministrativo doterà la società di procedure per il controllo interno, anche ai fini di prevenire comportamenti illegittimi ai sensi del D. Lgs.231/2001. =====

ARTICOLO 21

RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====

21.2 La rappresentanza della società spetta anche al Direttore, agli eventuali institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti. =====

ARTICOLO 22

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. =====

22.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dello stesso fra i vari consiglieri. =====

ARTICOLO 23

CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

23.1 La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477 primo comma c.c. un **organo di controllo (sindaco)** o un revisore. ==
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c. la nomina del sindaco (organo di controllo) è obbligatoria. =====

Ove nominato, il sindaco (organo di controllo) avrà competenza e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art.2477 c.c.. =====

Qualora, in alternativa al sindaco (organo di controllo) e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. =====

Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. =====

23.2 Il Sindaco è nominato dai soci. =====

23.3 Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====



La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui è stato nominato il nuovo Sindaco. =====

23.4 Il sindaco é rieleggibile. =====

23.5 Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio. =====

23.6 Qualora, in alternativa al Sindaco, fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ovvero in aggiunta allo stesso la società nomini per il controllo contabile un revisore o società di revisione, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. =====

23.7 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. =====

===== ARTICOLO 24 =====

===== ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI =====

24.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

24.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. =====

24.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: =====

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====

b) il residuo come stabilito dall'assemblea dei soci. =====

===== TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== ARTICOLO 25 =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi. =====

===== TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

===== ARTICOLO 26 =====

===== CLAUSOLE COMPROMISSORIE E RISOLUZIONE =====

===== DEI CONTRASTI SULLA GESTIONE =====

26.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sono devolute ad un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede. Il collegio arbitrale forma la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili

del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. =====

La sede dell'arbitrato è nel Comune ove ha sede la società. ==

26.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =

26.3 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. =====

26.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

26.5 L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, facendo applicazione della legge italiana. =====

26.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.ro 5. =====

===== TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI =====

===== ARTICOLO 27 =====

===== RINVIO =====

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata ed in subordine quelle delle società per azioni, per quanto applicabili. =====

F.to: Michele Tripodi =====

F.to: Francesca Leone =====

F.to: Luppino Rosa =====

F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S. =====

Copia conforme all'originale composta da ventuno facciate. ===

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE =====

Palmi, 14 GEN. 2014 =====

obv. M cum cum luv
Metca

